

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 41

lunedì, 12 agosto 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

<b>Sommario</b> . . . . .	<b>2</b>
<b>SEZIONE I</b> . . . . .	<b>4</b>
<b>LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI</b> . . . . .	<b>5</b>
<b>LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 31</b> Disciplina per l'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005. . . . . .	<b>5</b>
<b>LEGGE REGIONALE 31 luglio 2024, n. 32</b> Disposizioni in materia di programmazione regionale. Modi- fiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015. . . . . .	<b>14</b>
<b>LEGGE REGIONALE 31 luglio 2024, n. 33</b> Disposizioni in tema di sostituzione temporanea dell'Avvocato generale. Modifiche alla l.r. 1/2009. . . . . .	<b>22</b>
<b>LEGGE REGIONALE 31 luglio 2024, n. 34</b> Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Modifiche alla l.r. 59/2009. . . . . .	<b>28</b>
<b>LEGGE REGIONALE 2 agosto 2024, n. 35</b> Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998. . . . . .	<b>35</b>
<b>SEZIONE II</b> . . . . .	<b>52</b>
<b>CONSIGLIO REGIONALE</b>	
- Ordini del giorno . . . . .	<b>53</b>
<b>ORDINE DEL GIORNO 24 luglio 2024, n. 767</b> ORDINE DEL GIORNO n. 767 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 luglio 2024 collegato alla legge regio- nale 29 luglio 2024, n. 31 (Disciplina per l'accatastamento degli impianti a biocombustibile solidi. Modifiche alla l.r. 39/2005). . . . . .	<b>53</b>
<b>SEZIONE III</b> . . . . .	<b>55</b>
<b>COMMISSARI REGIONALI</b>	
- Ordinanze . . . . .	<b>56</b>

ORDINANZA 7 agosto 2024, n. 93	
DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - DCM 05/12/2023 - DCM 28/12/2023 - DCM 30/04/2024. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara e dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Approvazione di un Piano stralcio di ulteriori interventi di tipo b).	
.....	56
ORDINANZA 7 agosto 2024, n. 94	
Società I.R.M.E.L. s.r.l - Autorizzazione gestione in deroga rifiuti ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 106/2023 e s.m.i.	
.....	77

# SEZIONE

I



# *Regione Toscana*

**LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2024, N. 31**

**Disciplina per l'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido.  
Modifiche alla l.r. 39/2005.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

### PREAMBOLO

- Art. 1 - Condizioni per l'ammissione agli incentivi regionali per gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 39/2005
- Art. 2 - Precisazioni in ordine alle modalità di disciplina dell'accatastamento degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido. Modifiche all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005
- Art. 3 - Precisazioni in ordine alle sanzioni previste per la mancata manutenzione degli impianti termici. Modifiche all'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005
- Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 5 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE al rendimento energetico nell'edilizia) e, in particolare, l'articolo 9, comma 5-quinquies, secondo cui compete alla regione istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e, in particolare, l'articolo 10 che specifica le competenze delle regioni e province autonome;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse S.p.A" nella società "Agenzia regionale recupero risorse S.p.A" a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse "ARRR" S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 aprile 2023, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia

di energia”. Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici. Disciplina della prestazione energetica degli edifici. Attestato di prestazione energetica);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72 (Approvazione del Piano regionale sulla qualità dell'aria ambiente “PRQA”. Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 23 ter della l.r. 39/2005, come novellato dalla l.r. 24/2022, dispone che nel modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT)-di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, sia ricompreso l'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi articolo 2, comma 1, lettera l tricies), del d.lgs. 192/2005 come modificato dal d.lgs. 48/2020 che ha esteso la definizione di “impianto termico” comprendendo anche gli impianti a biomassa legnosa, indipendentemente dalla loro potenza;
2. L'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido rappresenta, alla luce degli studi che ne confermano l'incidenza rilevante o in termini di emissioni, uno strumento necessario per poter disporre di un quadro conoscitivo generale finalizzato ad orientare al meglio le politiche legate alla qualità dell'aria;
3. L'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, pertanto, contribuisce all'attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e alle ulteriori misure, rafforzative di quelle già previste da tale piano, stabilite dalla l.r. 74/2019, anche al fine di evitare l'aggravamento della procedura di infrazione in materia di qualità dell'aria;
4. La normativa nazionale di cui al d.lgs. 192/2005, così come novellata dal d.lgs. 48/2020, definisce un quadro di adempimenti ed obblighi diversificato in base alla potenza nominale degli impianti a biocombustibile solido, prevedendo:
  - a) per i soli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale pari o superiore a 10 kilowatt (kW), gli stessi obblighi di accatastamento, manutenzione ed efficienza energetica stabiliti con riferimento a tutti gli altri impianti termici;
  - b) la qualificazione come impianti termici, per gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale inferiore a 10 kW, senza, tuttavia, definire obblighi in materia di efficienza energetica riferiti a tali tipologie di impianto.
5. Le regole a cui gli impianti alimentati a biocombustibile solido sono soggetti, in termini di gestione e manutenzione, sono determinate da norme tecniche dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), che stabiliscono i livelli e gli standard di qualità e di operatività validi uniformemente a livello nazionale;
6. In coerenza con il PRQA e per ottemperare agli obiettivi fissati dall'Unione europea, si ritiene necessario incentivare l'accatastamento degli impianti di potenza utile nominale inferiore ai 10 kW, non soggetti alle norme tecniche nazionali in materia di efficientamento energetico di cui al d.p.r. 74/2013, allo scopo di poter disporre di un quadro conoscitivo completo della presenza di tali impianti nel territorio regionale;
7. Tenuto conto della necessità di assicurare un quadro di certezza ai cittadini toscani in merito agli obblighi connessi all'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido nonché al relativo regime sanzionatorio, si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:



## Art. 1

Condizioni per l'ammissione agli incentivi regionali  
per gli apparecchi alimentati a biocombustibile solido.  
Modifiche all'articolo 22 della l.r. 39/2005

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è inserito il seguente:  
"2 bis. L'accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido da effettuare ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 3, o l'attestazione circa il possesso degli impianti ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 3 ter, costituisce condizione per l'accesso a incentivi, contributi, sovvenzioni, o qualsivoglia sostegno di natura economica finanziati dalla Regione rivolti a promuovere interventi di sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici."

## Art. 2

Precisazioni in ordine alle modalità di disciplina dell'accatastamento  
degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido.  
Modifiche all'articolo 23 ter della l.r. 39/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:  
"3. Nel modulo di cui al comma 2, lettera a), è ricompreso l'accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies), del d.lgs.192/2005. Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all'accatastamento di tali impianti termici."
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:  
"3 bis. Sono esclusi dall'accatastamento di cui al comma 3:
  - a) gli impianti a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi o complementi di arredo;
  - b) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell'abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento;
  - c) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell'abitazione sia presente esclusivamente un sistema di riscaldamento condominiale."
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 23 ter della l.r. 39/2005, è inserito il seguente:  
"3 ter. Ai fini di cui all'articolo 22, comma 2 bis, nonché al fine di costruire un quadro conoscitivo completo di tutti gli impianti termici, i soggetti in possesso degli impianti di cui al comma 3 bis, possono attestare di essere in possesso di uno degli impianti esclusi dall'obbligo di accatastamento, mediante una auto-dichiarazione, ferma restando l'applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 stabilisce le modalità della trasmissione delle attestazioni che sono effettuate senza oneri a carico dei soggetti interessati."

### Art. 3

Precisazioni in ordine alle sanzioni previste per la mancata manutenzione degli impianti termici.  
Modifiche all'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005

1. Il comma 6 dell'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:  
“6. Il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h bis), ivi inclusi gli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW, nei termini indicati dagli ispettori riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 bis, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.”.

### Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art.5

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 29 luglio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.07.2024.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 30 ottobre 2023, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 7 novembre 2023, n. 225

**Proponenti:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assessore** Monia Monni

**Assegnata** alle 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Commissioni consiliari

**Messaggio** delle Commissioni in data 23 luglio 2024

**Approvata** in data 24 luglio 2024

**Divenuta** legge regionale 26/2024 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39](#)

# *Regione Toscana*

## **LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2024, N. 32**

**Disposizioni in materia di programmazione regionale.  
Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

## PREAMBOLO

- Art. 1 - Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale. Modifiche all'articolo 142 novies della l.r. 40/2005
- Art. 2 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 9/2010
- Art. 3 - Norma transitoria in materia di programmazione. Modifiche all'articolo 32 ter della l.r. 25/1998
- Art. 4 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 55/2011
- Art. 5 - Disposizione transitorie. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015
- Art. 6 - Programmazione forestale regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2000
- Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria

## PREAMBOLO

## Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 117, comma terzo e l'articolo 118, comma primo, della Costituzione;

Visto l'articolo 46 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. 1/2015, salvo diversa previsione della normativa di riferimento, o nei casi di cui al comma 5, i piani e programmi rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del nuovo programma regionale di sviluppo (PRS) e, comunque, non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso. Inoltre il PRS, nel definire gli indirizzi per le politiche di settore per la legislatura, può fornire indicazioni per la proroga dei piani e programmi settoriali o intersettoriali che lo attuano, qualora questi siano previsti da una normativa nazionale o dell'Unione europea e la stessa non preveda un termine di scadenza;
2. I piani e programmi settoriali o intersettoriali in vigore nella legislatura 2020-2025 sono previsti da norme nazionali e regionali che non prescrivono uno specifico termine di scadenza e, dunque, stante l'assenza di diversa previsione normativa di riferimento, restano in vigore fino alla loro riprogrammazione nell'ambito del PRS 2021-2025 e, comunque, non oltre un anno dall'approvazione dello stesso;
3. È necessario, alla luce delle indicazioni del PRS 2021-2025, assicurare il coordinamento tra la vigenza dei piani e programmi settoriali/intersettoriali attuativi del PRS 2016-2020 con il nuovo ciclo di programmazione di cui al PRS 2021-2025 e, in tal modo, garantire, per la durata della legislatura 2020-2025, la continuità dell'azione amministrativa utile all'attuazione dei contenuti dell'attuale PRS;
4. È necessario, su indicazione del PRS 2021-2025, prorogare ulteriormente ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015, il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), per la durata del PRS 2021-2025;
5. È necessario prorogare il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) fino al termine della XI legislatura;



6. È necessario prorogare il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) e il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati (PRB), che, su indicazione del PRS 2021-2025, sono oggetto di riprogrammazione fino all'entrata in vigore dei nuovi piani programmati, attualmente in corso di approvazione;
7. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, cui rimanda la naturale durata pluriennale della programmazione dei piani, coordinandola con le funzioni di indirizzo politico-programmatico del Consiglio regionale per la legislatura futura, è opportuno disciplinare la programmazione dei nuovi piani attuativi del PRS 2021-2025 prevedendo che, limitatamente a quelli che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, sia autorizzata la programmazione delle politiche settoriali e intersettoriali, con durata pluriennale, oltre i termini di durata della legislatura di riferimento, subordinatamente all'esercizio dei poteri di indirizzo politico-programmatico del Consiglio regionale;
8. È necessario regolare il coordinamento tra la programmazione del piano forestale regionale e la programmazione della strategia forestale nazionale (SFN), da una parte, e la programmazione regionale definita nel PRS, dall'altra, poiché la normativa nazionale istitutiva del piano prevede che i piani forestali regionali siano approvati in coerenza con la SFN di durata ventennale, e che essa sia soggetta ad aggiornamento e revisione quinquennali;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale.  
Modifiche all'articolo 142 novies della l.r. 40/2005

1. L'articolo 142 novies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 142 novies

Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 9 ottobre 2019, n. 73, è prorogato sino alla fine della XI legislatura “.

Art. 2

Disposizioni transitorie.  
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 9/2010

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), è aggiunto il seguente:  
“5 ter. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, è prorogato fino all'entrata in vigore del piano, di cui all'articolo 9, attuativo del PRS 2021-2025.”.

Art. 3

Norma transitoria in materia di programmazione.  
Modifiche all'articolo 32 ter della l.r. 25/1998

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è aggiunto il seguente:  
“1 bis. Il piano di cui al comma 1 è prorogato fino all'acquisto di efficacia, ai sensi dell'articolo 10, del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regionale dell'economia circolare, attuativo del PRS 2021-2025.”.

## Art. 4

## Disposizioni transitorie.

## Modifiche all'articolo 18 della l.r. 55/2011

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale) è aggiunto il seguente:  
"5 ter. In attuazione del PRS 2021-2025, il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18, è prorogato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della l.r. 1/2015."

## Art. 5

## Disposizione transitorie.

## Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2015

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), è inserito il seguente:  
"1 quater. I nuovi piani attuativi del PRS 2021-2025 che entrano in vigore nel corso della XI legislatura, programmano le politiche settoriali e intersettoriali con proiezione temporale pluriennale, oltre i termini di durata della legislatura di riferimento con riserva del Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-programmatico, di dare indicazione, nei contenuti del nuovo PRS, per una loro riprogrammazione."

## Art. 6

## Programmazione forestale regionale.

## Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2000

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunto il seguente:  
"3 bis. Il piano forestale regionale resta in vigore cinque anni dalla sua entrata in vigore ed è soggetto ad aggiornamento e revisione al fine di adeguarne i contenuti al nuovo ciclo di programmazione regionale definiti nel PRS."

## Art. 7

## Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 31 luglio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.07.2024.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 8 aprile 2024, n. 5

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 10 aprile 2024, n. 244

**Proponenti:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 17 luglio 2024

**Approvata** in data 23 luglio 2024

**Divenuta** legge regionale 23/2024 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 25/1998, 39/2000, 40/2005, 9/2010, 55/2011, 1/2015, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25](#)

[Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39](#)

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#)

[Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9](#)

[Legge regionale 4 novembre 2011, n. 55](#)

[Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#)

# *Regione Toscana*

**LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2024, N. 33**

**Disposizioni in tema di sostituzione temporanea dell'Avvocato generale.  
Modifiche alla l.r. 1/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di colmare una lacuna normativa presente nella l.r. 1/2009 è opportuno inserire una previsione che attiene alla sostituzione temporanea dell'Avvocato generale in caso di vacanza dell'incarico da parte del Direttore generale, salvaguardando comunque l'autonomia nell'esercizio delle funzioni di tutela giurisdizionale proprie delle avvocature degli enti pubblici, prevedendo il necessario avvalimento, per l'esercizio delle predette funzioni, di un dirigente dell'Avvocatura.

### Approva la presente legge

#### Art. 1

Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico.  
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunto il seguente:  
"2 bis. In caso di vacanza dell'incarico di Avvocato generale, il Presidente della Giunta regionale, per il periodo di cui al comma 2, può attribuire l'incarico stesso al Direttore generale, il quale, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla l.r. 63/2005, si avvale di un dirigente assegnato all'Avvocatura regionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della medesima l.r. 63/2005."

#### Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 31 luglio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.07.2024.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 8 aprile 2024, n. 50  
**diventa**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 11 aprile 2024, n. 247

**Proponente:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assegnata** alla 1<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 17 luglio 2024

**Approvata** in data 23 luglio 2024

**Divenuta** legge regionale 24/2024 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1](#)

# *Regione Toscana*

**LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2024, N. 34**

**Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali.  
Modifiche alla l.r. 59/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Modifiche all'articolo 15 della l. r. 59/2009

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 (Ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati), da ultimo prorogata con ordinanza 27 maggio 2024;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");

Considerato quanto segue:

1. Non sono rinvenibili nella vigente normativa principi fondamentali, in quanto tali vincolanti per il legislatore regionale, che impongano il parere dei servizi veterinari della competente autorità sanitaria nei procedimenti autorizzatori relativi a manifestazioni storico-culturali che prevedono l'impiego di animali;
2. L'articolo 141 del r.d. 635/1940 istituisce, per la vigilanza sulle condizioni di sicurezza degli impianti e degli allestimenti temporanei in occasione di pubblici spettacoli, un'apposita commissione tecnica comunale, di cui, ai sensi dell'articolo 141 bis del medesimo r.d. 635/1940, fa parte anche un dirigente medico;
3. Seppur con riferimento esclusivo alle manifestazioni storico-culturali che impiegano equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, da ultimo prorogata con ordinanza 27 maggio 2024, prevede la presenza di un veterinario all'interno della commissione tecnica comunale di cui al precedente numero 2;
4. L'articolo 6, comma 2, del d.p.g.r. 38/R/2011 stabilisce che, durante lo svolgimento delle manifestazioni che prevedono l'impiego di animali, sia garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento, che, tra l'altro, vigila sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali. Tale norma prevede anche che la pista in cui si svolge la manifestazione sia delimitata mediante strutture idonee, tra l'altro, a ridurre il danno per gli animali in caso di caduta;
5. Le esigenze di tutela degli animali sono, pertanto, già sufficientemente assicurate dalle disposizioni, legislative e regolamentari, di cui ai numeri precedenti, in quanto la commissione dovrà preoccuparsi di verificare il rispetto delle norme relative alla sicurezza e anche di quelle sul benessere animale e, pertanto, la previsione di un ulteriore passaggio procedimentale può essere agevolmente soppressa;

Approva la presente legge

## Art. 1

## Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali.

## Modifiche all'articolo 15 della l.r. 59/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"), le parole: "nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), sono sostituite dalle seguenti: "nel calendario di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali)".
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 59/2009 le parole: " , previo parere favorevole dell'azienda USL competente" sono soppresse.

## Art. 2

## Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 31 luglio 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.07.2024.



**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 6 maggio 2024, n. 47  
**diventa**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 10 maggio 2024, n. 255

**Proponente:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assegnata** alla 3<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 19 luglio 2024

**Approvata** in data 24 luglio 2024

**Divenuta** legge regionale 27/2024 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59](#)

# *Regione Toscana*

## **LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2024, N. 35**

**Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso.  
Modifiche alla l.r. 25/1998.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

## PREAMBOLO

CAPO I - Procedimento per la bonifica dei siti inquinati. Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati

Art. 1 - Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati

Art. 2 - Disciplina dell'esercizio delle funzioni

CAPO II - Modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso

Art. 3 - Individuazione e gestione delle aree interessate da inquinamento diffuso

Art. 4 - Accertamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso

Art. 5 - Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso

Art. 6 - Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso

CAPO III - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica. Disposizioni di coordinamento normativo. Modifiche alla l.r. 25/1998

Art. 7 - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica. Sostituzione dell'articolo 5 bis della l.r. 25/1998

Art. 8 - Contenuti del piano regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998

Art. 9 - Effetti del Piano regionale. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/1998

Art. 10 - Interventi edilizi ammessi. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 25/1998

CAPO IV - Disposizioni finanziarie. Disposizioni transitorie e finali

Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 - Disposizioni transitorie relative alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica

Art. 13 - Clausola valutativa

Art. 14 - Norma finanziaria

Art. 15 - Abrogazione della l.r. 30/2006

## PREAMBOLO

## Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), comma terzo e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare l'articolo 239, comma 3, il quale dispone che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, siano disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e, comunque, nel rispetto dei criteri generali di cui al titolo V del medesimo d.lgs. 152/2006, e l'articolo 240, comma 1, lettera r), che definisce l'"inquinamento diffuso", come "la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine";

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, in particolare, l'articolo 22;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° marzo 2019, n. 46 (Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Vista la deliberazione del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente 12 luglio 2016, n. 76/16 CF (Criteri per l'elaborazione dei piani di gestione dell'inquinamento diffuso);

Vista la deliberazione del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente 14 novembre 2017, n. 20/2017 (Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 160;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 18 novembre 2014, n. 94 (Approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati "PRB"), modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55 (Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati "PRB");

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2023, n. 68 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano dell’economia circolare. Adozione ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 65/2014);

Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 2 luglio 2024;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2024;

Considerato quanto segue:

1. In seguito alla sentenza della Corte costituzionale 160/2023, l’articolo 22 del d.l. 104/2023, convertito dalla l. 136/2023, ha chiarito che: “1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all’articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza”;
2. Il medesimo articolo 22 del d.l. 104/2023, convertito dalla l. 136/2023, ha stabilito inoltre che la legge regionale ha il compito di disciplinare:
  - a) i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione;
  - b) il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni;
  - c) nonché l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime;
3. Infine, ancora l’articolo 22 del d.l. 104/2023, convertito dalla l. 136/2023, ha fatto salve le disposizioni regionali, già vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione del decreto legge medesimo, che hanno trasferito le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati;
4. La Regione ha conferito ai comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di bonifica dei siti inquinati che interessano il territorio di un unico comune mediante la l.r. 30/2006;
5. In seguito alle modifiche del quadro normativo statale di riferimento, si rende necessario integrare le disposizioni della l.r. 30/2006, disciplinando i poteri di indirizzo e coordinamento delle funzioni dei comuni da parte della Regione, confermando il conferimento già effettuato ai comuni delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati mediante la medesima l.r. 30/2006;
6. Si rende, altresì, necessario:
  - a) stabilire mediante quali modalità è fornito il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni;
  - b) disciplinare l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia dei comuni.
7. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 240, comma 3, del d.lgs. 152/2006, è necessario individuare le modalità operative di gestione per le aree interessate da inquinamento diffuso e disciplinare i piani degli interventi di bonifica e ripristino ambientale;
8. La Regione, già attraverso il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati e il piano regionale dell’economia circolare (PRB-PREC), ha definito una prima strategia per la gestione dell’inquinamento diffuso, definendo, in un primo elenco, “le aree ad inquinamento diffuso certo” e, in un secondo elenco, “le aree da verificare”, al fine di approfondire le conoscenze sulle contaminazioni presenti e sulle loro cause;
9. In sinergia con quanto previsto nel PRB-PREC, è necessario definire il procedimento per l’individuazione delle aree ad inquinamento diffuso e per l’approvazione dei piani di bonifica di tali aree;

10. È necessario istituire un tavolo tecnico, quale organismo tecnico consultivo della Giunta regionale, coordinato dalla struttura regionale competente, a cui spetta il compito di:
  - a) effettuare le valutazioni tecniche per accertare se un'area è interessata da inquinamento diffuso;
  - b) elaborare i piani di intervento, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso.
11. È necessario stabilire che spetta alla struttura regionale competente provvedere alla verifica di completezza formale della segnalazione pervenuta da parte di comuni, province, Città metropolitana di Firenze o Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), di un'area potenzialmente interessata da inquinamento diffuso, nonché attivare e coordinare il tavolo tecnico per l'elaborazione del relativo piano di intervento di bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso;
12. È necessario assicurare la pubblicità delle informazioni relative all'individuazione delle aree interessate da inquinamento diffuso e alla bonifica e ripristino ambientale degli stessi;
13. È necessario stabilire che, a seguito di apposita istruttoria tecnica, mediante deliberazione, la Giunta regionale prenda atto che un'area è interessata da inquinamento diffuso e approvi i relativi piani di intervento, bonifica e ripristino ambientale;
14. È necessario aggiornare l'organizzazione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all'articolo 5 bis della l.r. 25/1998, al fine di poter gestire, in via informatica ed in modo completo ed organico, tutti i dati relativi ai siti interessati da procedimenti di bonifica;
15. È necessario prevedere che l'inserimento dei dati nell'ambito di tale banca dati costituisca adempimento degli obblighi a carico dei soggetti tenuti a tale inserimento;
16. È necessario prevedere un periodo transitorio di mantenimento della banca dati esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, per consentire alla Regione l'istituzione della nuova e, altresì, consentire a tutti i soggetti istituzionali e a tutti i soggetti privati di poter accedere alla stessa in modo semplice;

Approva la presente legge

#### CAPO I

Procedimento per la bonifica dei siti inquinati.

Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati

#### Art. 1

Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati

1. Fermo restando quanto disposto al comma 3, con la presente legge, la Regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ricadono nell'ambito del territorio di un solo comune. Disciplina, altresì, i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
2. I comuni possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e degli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
3. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative in materia di bonifica relative:
  - a) ai procedimenti disciplinati dall'articolo 242 ter del d.lgs. 152/2006;

- b) ai procedimenti disciplinati dall'articolo 249 del d.lgs. 152/2006;
- c) ai siti di cui all'articolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- d) alla gestione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all'articolo 251 del d.lgs. 152/2006 e di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
- e) ai procedimenti disciplinati dall'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 che interessano situazioni di potenziale contaminazione oppure contaminazione accertata, senza soluzione di continuità fra il territorio di più comuni limitrofi;
- f) ai procedimenti relativi all'accertamento, alla pianificazione ed attuazione degli interventi, nonché alle disposizioni di salvaguardia direttamente collegate alle situazioni riconosciute di inquinamento diffuso disciplinate dal capo II della presente legge.

#### Art. 2

##### Disciplina dell'esercizio delle funzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, i comuni utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione e, in particolare, la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica di cui all'articolo 5 bis della l.r. 25/1998.
2. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 1, la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento, mediante una o più deliberazioni della Giunta regionale, secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – piano regionale dell'economia circolare, di seguito definito (PRB-PREC), di cui all'articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 9 e 10 della l.r. 25/1998.
3. In particolare, attraverso il potere di indirizzo e coordinamento, la Regione:
  - a) definisce le priorità d'intervento per i siti contaminati o potenzialmente contaminati, in conformità con gli indirizzi espressi dal PRB-PREC e, per i siti prioritari, individua le azioni di supporto ai comuni;
  - b) individua le situazioni di inquinamento particolarmente complesse, sia dal punto di vista tecnico, sia amministrativo-procedurale, supportando i comuni per eventuali ulteriori azioni da intraprendere;
  - c) fornisce indicazioni ai comuni beneficiari dei finanziamenti regionali per le bonifiche ai fini della gestione coordinata delle risorse individuate dalla programmazione regionale;
  - d) stabilisce le specifiche modalità di supporto tecnico-amministrativo per la bonifica, volte alla riqualificazione di suoli degradati, alla rigenerazione, nell'ottica della riduzione del consumo di suolo;
  - e) gestisce e promuove l'integrazione delle banche dati regionali e degli enti locali;
  - f) stabilisce le modalità di supporto ai comuni da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e delle aziende unità sanitarie locali;
  - g) nel rispetto della normativa statale di riferimento, fornisce indicazioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati;
  - h) definisce i criteri per la redazione dei progetti e le modalità procedurali per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati.



4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sull'esercizio delle funzioni conferite a livello comunale, in base alla diversa complessità tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica da effettuare. In particolare, il controllo è esercitato dalla Regione mediante la verifica della completezza e della tempestività dell'inserimento dei dati e delle informazioni nella banca dati di cui all'articolo 5 bis della l.r. 25/1998, nonché mediante il monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica, da effettuare anche mediante la suddetta banca dati.
5. La Regione garantisce, altresì, il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati da situazioni di maggior disagio ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 68/2011 e, comunque, con situazioni di particolare complessità, attraverso:
  - a) il comitato tecnico di cui all'articolo 8 ter della l.r. 25/1998, che, ai sensi del comma 4 dello stesso, si riunisce almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che sia necessario;
  - b) l'attività di formazione indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la realizzazione degli interventi di bonifica sul territorio;
  - c) la messa a disposizione dei sistemi informativi di cui all'articolo 2, comma 1, e la banca dati di cui all'articolo 5 bis della l.r. 25/1998, attraverso i quali svolgere, coordinare e monitorare le fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica.
6. In caso di accertata inerzia dei comuni nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 1, la Regione interviene in via sostitutiva, secondo quanto disposto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

## CAPO II

### Modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso

#### Art. 3

##### Individuazione e gestione delle aree interessate da inquinamento diffuso

1. Nel rispetto della normativa statale di riferimento e tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio federale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), il presente capo detta disposizioni relative al procedimento diretto ad accertare l'esistenza di aree interessate da inquinamento diffuso presenti nella regione, nonché alle modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo i casi di inquinamento da attività agricole che determinano contaminazione da nitrati o fitosanitari, regolati dalle relative norme di settore.

#### Art. 4

##### Accertamento delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso

1. Gli enti locali oppure l'ARPAT, nell'esercizio delle proprie funzioni, segnalano alla struttura regionale competente la potenziale esistenza di un'area interessata da inquinamento diffuso.
2. La segnalazione di cui al comma 1 comprende una relazione avente i seguenti contenuti minimi:

- a) un'analisi storica riferita all'area oggetto della segnalazione, utile a fornire informazioni sull'assenza di causa ed effetto tra eventuali attività singole esistenti o che sono state insediate nell'area per le quali sono state individuate, o sono in corso di individuazione, una o più responsabilità puntuali di contaminazione delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, collegabili alla contaminazione oggetto di valutazione;
  - b) un quadro conoscitivo, corredato da apposite cartografie comprensive degli eventuali siti puntuali con procedimento di bonifica ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 presenti nell'area oggetto di segnalazione, che metta in evidenza le matrici ambientali interessate, la tipologia di inquinanti rilevati, i superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici interessate come definite dall'articolo 240, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006, e il periodo a cui si riferiscono i dati esistenti e le fonti informative;
  - c) una prima indicazione dell'areale interessato dal potenziale inquinamento diffuso, comprensivo:
    - 1) degli esiti analitici a disposizione per l'area e un censimento dei punti di prelievo delle acque sotterranee;
    - 2) dell'individuazione cartografica dei potenziali bersagli della contaminazione presente.
  - d) una eventuale analisi della distribuzione spaziale e temporale dei dati esistenti, qualora disponibile.
3. La struttura regionale competente procede, con il supporto dell'ARPAT ove necessario, alla verifica di completezza formale della documentazione allegata alla segnalazione di cui ai commi 1 e 2.
  4. In caso di esito positivo della verifica di completezza formale da parte della struttura regionale competente ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, mediante deliberazione, dichiara l'avvio del procedimento per l'area caratterizzata da potenziale inquinamento diffuso, dà mandato alla struttura regionale competente di attivare il tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6, al fine di accertare la presenza o meno di inquinamento diffuso nell'area e, in caso di esito positivo dell'accertamento, di elaborare il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale, secondo quanto disposto dall'articolo 239, comma 3, del d.lgs. 152/2006. In caso di esito negativo della verifica di completezza formale, il dirigente della struttura regionale competente, mediante decreto, dichiara di non doversi procedere ai sensi della citata disposizione.

#### Art. 5

##### Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso

1. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 4, la struttura regionale competente convoca il tavolo tecnico di cui all'articolo 6, il quale effettua gli accertamenti tecnici necessari ai fini della verifica di una situazione di inquinamento diffuso nell'area segnalata.
2. La Giunta regionale, ad esito positivo delle attività di accertamento del tavolo tecnico, mediante deliberazione, individua l'area interessata da inquinamento diffuso ai fini della definizione del piano di intervento di bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 4.
3. A seguito della deliberazione della Giunta regionale di individuazione dell'area interessata, il tavolo tecnico definisce una proposta di piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale che è approvato, anche per stralci, mediante deliberazione della Giunta regionale.
4. Il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale ha ad oggetto una singola area interessata da inquinamento diffuso. Esso indica e contiene:
  - a) una prima definizione di area individuata a inquinamento diffuso;

- b) il piano di monitoraggio ambientale delle matrici interessate;
  - c) gli interventi a breve, medio e lungo termine eventualmente necessari e la definizione dei soggetti attuatori;
  - d) il modello concettuale preliminare e definitivo;
  - e) la perimetrazione dell'area individuata a inquinamento diffuso, con mappatura delle isoconcentrazioni per i contaminanti riscontrati e per le diverse matrici interessate;
  - f) il valore di fondo antropico (VFA), anche mediante la definizione di specifici intervalli di VFA, applicabili alle diverse aree ed alle matrici interessate. I VFA oppure i relativi intervalli rappresentano i valori di concentrazione entro i quali gli enti competenti valutano, per i parametri e le matrici interessate, i nuovi valori in sostituzione delle CSC come previsto dall'allegato I, titolo V del d.lgs. 152/2006;
  - g) le eventuali prescrizioni necessarie ai fini della tutela ambientale o della salute pubblica, provvedendo al contempo a dare comunicazione di rischio potenziale;
  - h) l'elenco dei siti contaminati, potenzialmente contaminati e della relativa estensione della contaminazione presente nelle aree perimetrare, compresa la rappresentazione cartografica, per i parametri e le matrici che determinano inquinamento diffuso. Tali siti sono prioritari ai fini della bonifica;
  - i) la valutazione del rischio potenziale, sanitario e ambientale, da inquinamento diffuso per le matrici interessate;
  - l) un piano della comunicazione istituzionale del rischio potenziale sanitario e ambientale (PCRP) per le varie fasi, in relazione agli studi e agli interventi effettuati o progettati;
  - m) gli obiettivi del piano e la programmazione degli interventi di risanamento, le misure di gestione o risanamento;
  - n) eventuali interventi o monitoraggi idonei a prevenire il rischio di ulteriori contaminazioni;
  - o) il relativo piano finanziario degli interventi.
5. Le aree riconosciute ad inquinamento diffuso costituiscono aggiornamento del PRB-PREC che indica la ricognizione delle aree con inquinamento diffuso accertato e delle aree con inquinamento diffuso in corso di accertamento.

#### Art. 6

##### Tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso

1. È istituito il tavolo tecnico di coordinamento regionale per l'inquinamento diffuso, di seguito definito "tavolo tecnico di coordinamento", quale organismo consultivo della Giunta regionale per la condivisione delle scelte, la valutazione dei risultati, il coordinamento delle attività di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, l'individuazione delle attività da sviluppare e le modalità di realizzazione delle stesse. Il tavolo tecnico di coordinamento ha, in particolare, il compito di:
- a) accertare ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la reale presenza di inquinamento diffuso per l'area interessata;
  - b) elaborare la proposta del piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, da ora in poi, indicato come "piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale".
2. Partecipano al tavolo tecnico di coordinamento i seguenti soggetti:
- a) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di bonifica dei siti inquinati o suo delegato;
  - b) il dirigente della struttura regionale competente nella materia dell'agricoltura o suo delegato;
  - c) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di difesa del suolo e protezione civile o suo delegato;

- d) il dirigente della struttura regionale competente nella materia di sanità e welfare o suo delegato;
  - e) i dirigenti delle strutture di volta in volta interessate in relazione a specifiche aree o loro delegati;
  - f) un rappresentante tecnico della provincia o della Città metropolitana di Firenze interessata;
  - g) un rappresentante tecnico dei comuni o delle unioni di comuni interessati;
  - h) un rappresentante tecnico degli enti parco, se coinvolti, previa acquisizione della necessaria intesa, qualora si tratti di ente parco istituito con legge dello Stato;
  - i) un rappresentante della direzione tecnica ed uno del dipartimento dell'ARPAT;
  - l) un rappresentante tecnico della azienda unità sanitaria locale territorialmente interessata;
  - m) un rappresentante tecnico dell'Autorità idrica toscana (AIT);
  - n) un rappresentante tecnico dell'autorità di bacino distrettuale interessata, previa acquisizione della necessaria intesa;
  - o) un rappresentante tecnico del gestore del servizio idrico integrato.
3. Ulteriori soggetti, pubblici o privati, interessati dagli interventi, possono essere invitati ai lavori del tavolo tecnico di coordinamento qualora necessario per esigenze tecnico-amministrative.
  4. La Giunta regionale, mediante deliberazione, definisce le modalità di funzionamento e gestione del tavolo tecnico di coordinamento.
  5. La partecipazione alle sedute del tavolo tecnico di coordinamento è gratuita e non dà diritto a indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

### CAPO III

Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica.

Disposizioni di coordinamento normativo.

Modifiche alla l.r. 25/1998

#### Art. 7

Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale.

Sostituzione dell'articolo 5 bis della l.r. 25/1998

1. L'articolo 5 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è sostituito dal seguente:

“Art. 5 bis

Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale

1. In attuazione dell'articolo 251 del d.lgs. 152/2006, è istituita, nell'ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che comprende le sezioni di seguito indicate:
  - a) i siti sui quali non è stata ancora effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione. In tale sezione sono indicati:
    - 1) i siti su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante, oggetto di censimento di cui all'articolo 9, commi 4, 5 e 6;
    - 2) i siti oggetto di comunicazione ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

- b) i siti potenzialmente contaminati per i quali è stata effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee o materiali di riporto rispetto alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), ad esito della quale è stato riscontrato il superamento di tali concentrazioni. In questa sezione sono indicati:
- 1) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti di CSC ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del d.lgs. 152/2006 o situazioni di particolare criticità accertate dall'ARPAT in attesa della conferma degli accertamenti di legge;
  - 2) i siti potenzialmente contaminati per i quali sia accertato un superamento dei limiti di CSC ai sensi dell'articolo 245 del d.lgs. 152/2006;
  - 3) i siti potenzialmente contaminati, per i quali sia accertato da parte di una pubblica amministrazione il superamento delle CSC ai sensi dell'articolo 244, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
  - 4) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inclusione nelle perimetrazioni dei siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) e siti di bonifica di interesse regionale (SIR-ex SIN);
  - 5) i siti con avvio del procedimento determinato dall'inserimento nel piano o con procedimento attivato ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni).
- c) i siti soggetti ad interventi di bonifica: sezione contenente l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'articolo 251 del d.lgs. 152/2006 ove sono indicati:
- 1) i siti contaminati per i quali sia accertato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), a seguito del procedimento di cui all'articolo 242, commi 4, 5, 6, 7, e di cui all'articolo 249 del d.lgs. 152/2006;
  - 2) i siti per i quali sia attivato un procedimento ai sensi dell'articolo 242 bis del d.lgs. 152/2006.
- d) i siti con procedimento da cui risulti che non vi sia necessità di intervento, o con procedimento di bonifica concluso, con certificazione ai sensi dell'articolo 248 del d.lgs. 152/2006, con indicazioni di eventuali vincoli d'uso.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2024, n. 35 (Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998), con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009, sono stabiliti i contenuti, i criteri, le modalità per la gestione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica, ivi comprese le modalità di informatizzazione dei procedimenti amministrativi. Sono altresì stabilite le modalità per l'inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti. L'inserimento dei dati nella banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica da parte degli enti competenti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.
  3. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresì individuate le modalità di inserimento dei dati da parte dei soggetti obbligati ed interessati cui compete l'intervento di bonifica. L'inserimento dei dati nella banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica da parte dei suddetti soggetti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.
  4. La banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica, con riferimento alle sezioni di cui al comma 1, lettere b) e c), costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per la predisposizione del PRB-PREC.”.

## Art. 8

Contenuti del piano regionale.  
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998

1. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole: "potenzialmente contaminati" sono sostituite dalle seguenti: "su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante".
2. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole: "potenzialmente contaminate" sono sostituite dalle seguenti: "su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante".

## Art. 9

Effetti del Piano regionale.  
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/1998

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:  
"5. Se un sito è interessato da un procedimento di bonifica ed è inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica, come individuate dall'articolo 5 bis, si determina:
  - a) il divieto di realizzare interventi edilizi diversi da quelli di cui all'articolo 13 bis, ad eccezione delle opere e degli interventi necessari a dare attuazione alle ordinanze contingibili e urgenti eventualmente emanate e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 242 ter del d.lgs.152/2006, fino:
    - 1) all'eventuale accertamento di mancanza di superamento delle CSC, ai sensi dell'articolo 242, comma 3, del d.lgs.152/2006;
    - 2) alla conclusione del procedimento per l'accertamento del mancato superamento delle CSR, ai sensi dell'articolo 242, comma 5, del d.lgs.152/2006;
    - 3) alla certificazione di cui all'articolo 248, commi 2 e 2 bis, del d.lgs.152/2006.
  - b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento."

## Art. 10

Interventi edilizi ammessi.  
Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 25/1998

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 13 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dalla seguente:  
"1. Sui manufatti esistenti su un sito interessato da un procedimento di bonifica, inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati di cui all'articolo 5 bis, possono essere realizzati unicamente gli interventi edilizi di seguito elencati:"

## CAPO IV

Disposizioni finanziarie.  
Disposizioni transitorie e finali

## Art. 11

## Disposizioni transitorie e finali

1. Le funzioni amministrative in materia di bonifica, conferite ai sensi dell'articolo 1, già esercitate dai comuni ai sensi della legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), continuano ad essere esercitate dai comuni che concludono i procedimenti in corso secondo le disposizioni della presente legge.

2. I procedimenti relativi ai siti interessati da inquinamento diffuso già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono e si concludono secondo le disposizioni ivi previste.

#### Art. 12

Disposizioni transitorie relative alla banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009, è istituita la banca dati di cui all'articolo 5 bis della l.r. 25/1998. Sono altresì stabilite le modalità per l'inserimento dei dati relativi a ciascuna fase del procedimento, secondo le competenze dei rispettivi enti. L'inserimento nella banca dati da parte degli enti competenti costituisce adempimento agli obblighi del procedimento.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed è resa contestualmente disponibile sul sito istituzionale della Regione. Essa acquista efficacia il giorno della data di pubblicazione sul BURT.
3. Fino alla data di pubblicazione sul BURT della deliberazione di cui al comma 1, continua ad operare e a svolgere le sue funzioni la banca dati già esistente di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.R. 25/25/1998 - Art. 5 - Comma 1, lett. e bis - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati).

#### Art. 13

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di bonifica di siti contaminati. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta:
  - a) le azioni attivate dalla Regione per garantire il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione a quelli di ridotte dimensioni e con elevata concentrazione di siti da bonificare e, comunque, con situazioni di particolare complessità;
  - b) l'attività specifica di formazione promossa dalla Regione e indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la promozione degli interventi di bonifica sul territorio;
  - c) i risultati delle attività di controllo sull'esercizio delle funzioni conferite a livello comunale e di monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica esercitate dalla Regione;
  - d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

Art. 14  
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge è stimata la spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 10.000,00 per l'anno 2026, cui si fa fronte con le risorse già disponibili nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale" per gli anni 2024 e 2025 e nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti" per l'anno 2026.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Dall'attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15  
Abrogazione della l.r. 30/2006

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati), è abrogata.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 2 agosto 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24.07.2024.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 6 maggio 2024, n. 2

**diventa**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 10 maggio 2024, n. 254

**Proponenti:**

**Presidente** Eugenio Giani

**Assessori** Monia Monni

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 17 luglio 2024

**Approvata** in data 24 luglio 2024

**Divenuta** legge regionale 28/2024 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25](#)

# SEZIONE II





## REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 767 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 24 luglio 2024 collegato alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 31 (Disciplina per l'accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r. 39/2005).

### Il Consiglio regionale

Premesso che con la legge regionale 6 luglio 2022, n. 24 (Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse "ARRR" S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005), si è provveduto a modificare l'articolo 23 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), relativo alla disciplina del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica (SIERT). Tale modifica ha introdotto l'obbligo dell'accatastamento degli apparecchi di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, inserendovi anche quelli di potenza nominale inferiore ai 10 kW al fine di costruire un quadro conoscitivo esaustivo delle potenziali fonti di emissioni di PM 10, sostanza inquinante per cui è in atto una procedura di infrazione a carico dell'Italia anche per livelli superiori ai limiti registrati in Toscana, la cui produzione è, come testimoniato da specifici studi scientifici (studio Pathos, utilizzato dalla Regione Toscana come base conoscitiva per l'adozione di misure straordinarie ai fini della riduzione di tale inquinante a tutela della salute), riconducibile anche alle emissioni degli impianti di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido che non corrispondono ai requisiti prestazionali indicati dal regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide). La stessa l.r. 24/2022 ha disposto che il mancato accatastamento anche dei suddetti impianti fosse assoggettato alle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

Ricordato che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del sopracitato d.lgs. 192/2005: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informativi per la costituzione dei catasti degli impianti termici presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati";

Vista la legge regionale 29 luglio 2024, n. 31 (Disciplina di accatastamento degli impianti a biocombustibile solido. Modifiche alla l.r.39/2005), con la quale si interviene opportunamente a modificare la disciplina vigente in materia di obbligo di accatastamento degli impianti di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido di potenza nominale inferiore a 10 kW, disponendo:

- l'esclusione dall'obbligo dell'accatastamento per:
  - a) gli impianti a biomassa che risultino chiusi, dismessi o non in funzione, da considerarsi quindi al pari di elementi/complementi di arredo;
  - b) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell'abitazione non sia presente ulteriore sistema di riscaldamento per il quale sussista obbligo di accatastamento;
  - c) gli impianti a biomassa di potenza nominale inferiore a 10 kW nei casi in cui nell'abitazione sia presente esclusivamente un sistema di riscaldamento condominiali.

prevedendo altresì, per gli impianti sopracitati, la facoltà di produrre, in via sostitutiva, una auto-dichiarazione nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- che il mancato accatastamento o la mancata presentazione dell'auto-dichiarazione sostitutiva, per i soli casi sopracitati, degli impianti di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido di potenza nominale inferiore a 10 kW non comporti più l'assoggettamento alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005, ma costituisca, invece, condizione per l'accesso a incentivi, contributi, sovvenzioni, o qualsivoglia sostegno di natura economica finanziati dalla Regione rivolti a promuovere interventi di sostituzione o efficientamento di tale tipologia di impianti termici.

Ribadita l'importanza della costituzione di un quadro conoscitivo quanto più completo possibile delle potenziali fonti di emissione di PM10 in Toscana, anche in considerazione della prevista ulteriore riduzione dei limiti da parte dell'Unione europea;

Comprese le diffuse preoccupazioni circa le possibili difficoltà dei cittadini in condizioni di maggiore fragilità, per condizioni anagrafiche e/o di residenza, nell'accedere alle procedure, ancorché semplificate, previste per l'accatastamento o all'assistenza già attivate dall'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. attraverso le proprie sedi territoriali;

Ritenuto opportuno, proprio al fine di massimizzare il risultato auspicato dalla revisione normativa di cui alla l.r. 31/2024, semplificando al massimo gli adempimenti a carico dei cittadini, promuovere una collaborazione fra la Regione Toscana, ARRR S.p.A. e i comuni, ritenendo questi ultimi, per la prossimità coi cittadini, attori idonei a sostenere il processo di accatastamento o di autodichiarazione;

Considerato che il coinvolgimento dei comuni toscani permetterebbe di avviare, in particolar modo, alle difficoltà che si registrano nelle aree interne dove la distanza dagli uffici territoriali dell'ARRR S.p.A. è maggiore e rischia di aggravare l'onere procedurale per le persone che vivono in questi territori;

Riscontrato che in questi mesi sono stati organizzati da alcuni amministratori locali eventi pubblici, ai quali si è sempre resa disponibile la struttura dell'ARRR S.p.A., che hanno consentito di spiegare e aiutare la cittadinanza nelle procedure, registrando un buon riscontro anche in termini di numeri di procedure di accatastamento e autodichiarazioni eseguite sul momento;

Ribadito come l'accatastamento costituisca lo strumento idoneo alla costruzione del quadro conoscitivo predetto, in ragione del fatto che:

- ai sensi del d.lgs. 192/2005 gli impianti di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido di potenza nominale inferiore a 10 kW costituiscono "impianti termici";
- nelle unità abitative ove è presente altro impianto termico soggetto ad accatastamento ex lege l'accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido di potenza nominale inferiore a 10 kW avviene con lo stesso codice identificato e, dunque, a carico delle risorse finanziarie già acquisite; in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8 del d.lgs. 192/2005,

Impegna  
la Giunta regionale

a coinvolgere, anche attraverso ANCI Toscana, in collaborazione con ARRR S.p.A., i comuni della Toscana, soprattutto delle aree interne dove la distanza dagli uffici territoriali dell'ARRR S.p.A. è maggiore, nell'attività di supporto ai cittadini nelle necessarie procedure di accatastamento o registrazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biocombustibile solido di potenza nominale inferiore a 10 kW, ai fini di una massimizzazione della semplificazione delle procedure medesime, e a promuovere, anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, sindacati, patronati, e sempre nell'ottica di fornire un supporto gratuito ai cittadini, iniziative pubbliche nei territori quali momenti in cui poter spiegare le procedure e aiutare direttamente la cittadinanza.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.*

IL PRESIDENTE  
Antonio Mazzeo

# SEZIONE III



**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 93 del 07/08/2024***Oggetto:*

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - DCM 05/12/2023 - DCM 28/12/2023 - DCM 30/04/2024. Eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 29 ottobre nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara e dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Approvazione di un Piano stralcio di ulteriori interventi di tipo b)

*Gestione Commissariale:* Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

*Direzione Proponente:* DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

*Dirigente Responsabile:* Giovanni MASSINI

*Pubblicità / Pubblicazione:* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Piano stralcio
B	Si	Impegni

*ATTI COLLEGATI N°0*

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013



*Allegati n. 2*

*A*            *Piano stralcio*  
*f90b7184306b35c4541001da69380ed40f3c289623a9ae499a3f40bb679b9e7e*

*B*            *Impegni*  
*a488d3d54a965eef33dee39e004bbd96ec247fe98bc40c82adfdf0507ae8c057*

### IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTO che per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 in alcune province della Regione Toscana sono stati adottati a livello nazionale i seguenti atti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 3/11/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 5/12/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, con la quale lo stato di emergenza è stato esteso alle province di Massa Carrara e Lucca per gli eccezionali eventi meteorologici a partire dal 29 ottobre 2023;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5/11/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2023, recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;
- la OCDPC n. 1041 del 17/11/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/2023, recante “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato*”;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. MEF - RGS - Prot. 255871/2023 del 08/11/2023 (prot. reg. n. 0509232 del 09/11/2023), con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6425, intestata a “COMDEL O. 1037-23 ZN TOSCANA”, ai sensi dell’art. 9, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023;

VISTO quanto disposto dai seguenti articoli della citata OCDPC n. 1037/2023:

- articolo 1:
  - al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato;
  - al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  - al comma 3 la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC, di un piano degli interventi urgenti (di seguito Piano) ricomprendendo le fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
  - al comma 5 la possibilità di rimodulare ed integrare, nei limiti delle risorse finanziarie stanziata e di quelle rese disponibili ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, il piano di cui al precedente comma 3;
- articolo 4:
  - al comma 1, l’identificazione entro 90 giorni dalla pubblicazione della medesima ordinanza, delle ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’articolo 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, nonché degli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del medesimo articolo 25;
  - al comma 6, la possibilità di effettuare la ricognizione anche con riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera e) del citato articolo 25;

TENUTO CONTO che con le Delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, del 5 dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023 (GU n. 6 del 9 gennaio 2024) per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1/2018, è stato stanziato un importo di € 33.700.000,00 a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATE, tra le altre, le seguenti ordinanze commissariali:

- l'ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023 con la quale il commissario, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della OCDPC n. 1037/2023, ha individuato le strutture di supporto per l'espletamento della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l'ordinanza n. 98 del 15 novembre 2023 con la quale è stata approvata la prima ricognizione dei Comuni ricadenti nel territorio delle Province per le quali, con la sopra richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, e le successive ordinanze integrative n. 108 del 1 dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023;
- l'ordinanza n. 101 del 18 novembre 2023 con la quale, ai sensi del predetto comma 2, art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 sono stati individuati i soggetti attuatori e sono state approvate le prime disposizioni operative per le somme urgenze;
- l'ordinanza commissariale n. 130 del 22 dicembre 2023 con la quale, sulla base dell'iter istruttorio effettuato con gli enti locali territorialmente interessati e con il Dipartimento della Protezione Civile, è stato approvato il I Stralcio del Piano dei primi interventi urgenti e delle relative disposizioni attuative per quanto riguarda le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- l'ordinanza n. 6 del 1 febbraio 2024 con la quale il predetto Piano stralcio è stato rimodulato ed integrato per l'importo complessivo pari ad € 30.000.000,00;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dal citato comma 3, dell'articolo 1, della OCDPC n. 1037/2023, il Piano deve contenere le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

- a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi compreso il contributo di autonoma sistemazione, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità e all'effettuazione di rilevazioni, anche aeree o di natura idrologico-idraulica, al fine di analizzare in termini evolutivi gli scenari in essere, nonché individuare gli interventi più idonei e prioritari da realizzare;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;

CONSIDERATO che, in esito al completamento della ricognizione dei fabbisogni ulteriori effettuata ai sensi e per le finalità di quanto previsto dal comma 1, dell'art. 4 della sopra citata OCDPC n. 1037/2023, è stato avviato l'iter istruttorio con il Dipartimento della Protezione civile per la definizione dello stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi e delle misure di cui alle lettere a) e b) dell' art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, tenuto conto della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi in rassegna;

PRESO ATTO che sulla base del predetto iter istruttorio, con la Delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024, sono stati stanziati ulteriori € 88.500.000,00 per le attività di cui alle lettere a) e b), del comma 2 dell'articolo

25, del citato decreto legislativo n. 1/2018, portando il totale del finanziamento stanziato per il superamento dell'evento emergenziale di cui trattasi ad un importo complessivo di € 122.200.000,00;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 59 del 17 giugno 2024 con la quale, in esito alla nota autorizzativa prot. DPC-DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0029695-07/06/2024, è stata approvata la rimodulazione ed integrazione del Piano stralcio degli interventi approvato in ultimo con la sopra richiamata ordinanza n. 6/2024, per un importo complessivo pari ad € 87.249.907,77 oltre ad € 34.950.092,23 quali somme a disposizione del Commissario delegato da programmare;

CONSIDERATO che con la suddetta proposta di rimodulazione sono state altresì integrate ed aggiornate le disposizioni attuative approvate con ordinanza n. 130/2023 (Allegato B);

TENUTO CONTO che nell'ambito della sopra citata ricognizione dei fabbisogni ulteriori trasmessa al Dipartimento della Protezione civile sono altresì emersi interventi connessi alla gestione dei rifiuti, ai danni subiti dalle strutture sanitarie, dalle infrastrutture idriche e fognarie nonché al sistema dei porti e del trasporto pubblico e locale;

VISTA la nota protocollo reg. n. 0376535 del 03/07/2024, con la quale, ai sensi di quanto previsto dal citato comma 5, dell'articolo 1, della OCDPC n. 1037/2023, è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione civile, la proposta di un Piano stralcio degli ulteriori interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018, per un importo complessivo pari ad € 34.950.092,23, afferenti al comparto ospedaliero, alle infrastrutture strategiche regionali (Porti e TPL), al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti da effettuarsi e/o effettuati in seguito all'evento emergenziale in rassegna;

VISTA la nota protocollo DPC-DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0038350-23/07/2024, conservata agli atti di ufficio, con la quale il Dipartimento della Protezione civile ha approvato la sopra richiamata proposta di Piano stralcio ad eccezione dell'intervento individuato con il codice n. AL235, per il quale l'approvazione è stata sospesa nelle more della ricezione delle informazioni integrative richieste dal Dipartimento;

CONSIDERATO che rispetto alle prescrizioni indicate dal Dipartimento nella suddetta nota del 23 luglio 2024, si provvederà a trasmettere le informazioni integrative richieste per l'intervento codice n. AL235, rinviando l'integrazione del Piano stralcio di cui trattasi, in esito al proseguo dell'istruttoria da parte del Dipartimento;

RITENUTO, pertanto, sulla base dell'iter istruttorio sopra richiamato, di approvare il Piano stralcio degli ulteriori interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 29.677.925,06 con la seguente suddivisione:

- interventi lett. b), art. 1, c.3 – Gestori Servizi Ambientali per € 15.545.736,62;
- interventi lett. b), art. 1, c.3 – Gestori Servizio Idrico Integrato per € 11.340.353,92;
- interventi lett. b), art. 1, c.3 – Aziende USL per € 650.578,24;
- interventi lett. b), art. 1, c.3 – Porti e Trasporto Pubblico Locale per € 2.141.256,28;

TENUTO CONTO che per ciascun intervento del predetto Piano stralcio è individuato il relativo soggetto attuatore nonché il settore regionale di riferimento che dovranno operare sulla base delle disposizioni attuative approvate in ultimo con ordinanza n. 59 del 17 giugno 2024 (Allegato B);

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 4, dell'art. 1 della OCDPC n. 1037/2023 nonché le indicazioni riportate nell'ordinanza n. 130/2023 in merito all'acquisizione dei codici CUP degli interventi ricompresi nel Piano;

RITENUTO, pertanto, che i soggetti attuatori degli interventi individuati con i codici B2023NOV1238, B2023NOV1239, B2023NOV1240 e B2023NOV1241 per i quali non risulta indicato il relativo codice CUP, trasmettano tale dato entro 7 giorni dall'adozione del presente atto, superati i quali, ferme le ulteriori responsabilità, si provvederà alla revoca della relativa approvazione;

RITENUTO inoltre necessario assumere, sulla predetta contabilità speciale n. 6425, gli impegni di spesa sui nuovi capitoli relativi agli interventi individuati nell'allegato B alla presente ordinanza;

RICHIAMATO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 42;

RITENUTO che i Soggetti attuatori dovranno adempiere a quanto previsto dal suddetto art. 42 del D.lgs. n. 33/2013 e che, in particolare, la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) da parte del Commissario è svolta tramite i RCPT dei Soggetti attuatori, nonché tramite il RCPT della Giunta regionale in coerenza con quanto previsto dalla sopra citata ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023;

VISTO l'ordine di servizio n. 544/2024 con il quale il Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile, Ing. Giovanni Massini, viene sostituito dal 7 al 23 agosto 2024 dal Dirigente del Settore Sismica, Ing. Luca Gori;

#### ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, sulla base dell'iter istruttorio richiamato in narrativa, il Piano stralcio degli ulteriori interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 29.677.925,06 con la seguente suddivisione:
  - interventi lett. b), art. 1, c.3 – Gestori Servizi Ambientali per € 15.545.736,62;
  - interventi lett. b), art. 1, c.3 – Gestori Servizio Idrico Integrato per € 11.340.353,92;
  - interventi lett. b), art. 1, c.3 – Aziende USL per € 650.578,24;
  - interventi lett. b), art. 1, c.3 – Porti e Trasporto Pubblico Locale per € 2.141.256,28;
2. di dare atto che per ciascun intervento del Piano stralcio di cui al precedente punto 1 è individuato il relativo soggetto attuatore nonché il Settore regionale di riferimento che dovranno operare sulla base delle disposizioni attuative approvate in ultimo con ordinanza n. 59 del 17 giugno 2024 (Allegato B);
3. di stabilire che i soggetti attuatori degli interventi individuati con i codici B2023NOV1238, B2023NOV1239, B2023NOV1240 e B2023NOV1241 per i quali non risulta indicato il relativo codice CUP, trasmettano tale dato entro 7 giorni dall'adozione del presente atto, superati i quali, ferme le ulteriori responsabilità, si provvederà alla revoca della relativa approvazione;
4. di assumere, sulla contabilità speciale n. 6425, gli impegni di spesa sui nuovi capitoli relativi agli interventi individuati nell'allegato B alla presente ordinanza;

5. di stabilire che i Soggetti attuatori dovranno adempiere a quanto previsto dall'art. 42 del D.lgs. n. 33/2013 e che, in particolare, la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) da parte del Commissario è svolta tramite i RCPT dei Soggetti attuatori, nonché tramite il RCPT della Giunta regionale in coerenza con quanto previsto dalla sopra citata ordinanza n. 91 del 9 novembre 2023;
6. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori individuati per l'attuazione del Piano stralcio oltreché alle Direzioni ed ai Settori regionali interessati;
7. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla, ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Commissario delegato  
Eugenio Giani

Il Direttore f.f.  
Luca Gori















ALLEGATO A - (Conti) - anno 2024

Tab. 01	Indirizzo	Provincia	Comune	Dati generali	Cap. 10000000	Cap. 20000000	Cap. 30000000	Cap. 40000000	Cap. 50000000	Cap. 60000000	Cap. 70000000	Cap. 80000000	Cap. 90000000	Cap. 100000000	Cap. 110000000	Cap. 120000000	Cap. 130000000	Cap. 140000000	Cap. 150000000	Cap. 160000000	Cap. 170000000	Cap. 180000000	Cap. 190000000	Cap. 200000000		
AC01		Prato	Lamporecchio	Municipalità	02.03.782	02.03.207																				
AC02		Prato	Lamporecchio	Municipalità	02.03.018	02.03.003																				
AC03		Prato	Lamporecchio	Municipalità	02.03.742	02.03.008																				
AC04		Livorno	Caporali	Municipalità	02.10.012	02.10.126																				
AC05		Prato	Lamporecchio	Municipalità	02.03.041	02.03.022																				
AC06		Prato	Marta e Corchiano	Municipalità	02.03.012	02.03.006																				
AC07		Prato	Monte	Municipalità	02.03.037	02.03.009																				
AC08		Prato	Prato	Municipalità	02.03.043	02.03.016																				
AC09		Prato	Prato	Municipalità	02.03.051	02.03.008																				
AC10		Prato	Prato	Municipalità	02.10.028	02.10.008																				
AC11		Prato	Marziano	Municipalità	02.10.001	02.10.014																				
AC12		Prato	Prato	Municipalità	02.03.052	02.03.017																				
AC13		Prato	Marziano	Municipalità	02.03.053	02.03.011																				
AC14		Livorno	Caporali	Municipalità	02.10.063	02.10.006																				
AC15		Prato	Prato e Naville	Municipalità	02.03.036	02.03.004																				
AC16		Prato	Le Celle	Municipalità	02.03.045	02.03.017																				
AC17		Prato	Lamporecchio	Municipalità	02.03.015	02.03.008																				
AC18		Prato	Lamporecchio	Municipalità	02.03.047	02.03.037																				
AC19		Prato	Lamporecchio	Municipalità	02.03.016	02.03.008																				
AC20		Pisa	Bali	Municipalità	02.03.029	02.03.009																				
AC21		Pisa	Castello Terzoli Est	Municipalità	02.03.019	02.03.003																				
AC22		Pisa	Castello Terzoli Est	Municipalità	02.03.020	02.03.017																				
AC23		Pisa	Castello Terzoli Est	Municipalità	02.03.021	02.03.006																				
AC24		Pisa	Castello Terzoli Est	Municipalità	02.03.022	02.03.008																				
AC25		Pisa	Castello Terzoli Est	Municipalità	02.03.023	02.03.004																				
AC26		Pisa	Castello Terzoli Est	Municipalità	02.03.024	02.03.014																				
AC27		Pisa	Castello Terzoli Est	Municipalità	02.03.025	02.03.004																				
AC28		Pisa	Figline	Municipalità	02.03.027	02.03.014																				
AC29		Pisa	Figline	Municipalità	02.03.027	02.03.014																				
AC30		Pisa	Figline	Municipalità	02.03.027	02.03.014																				
AC31		Pisa	Cidonia	Municipalità	02.03.014	02.03.009																				
AC32		Pisa	Cidonia	Municipalità	02.03.014	02.03.009																				
AC33		Pisa	Cidonia	Municipalità	02.03.014	02.03.009																				
AC34		Pisa	Cidonia	Municipalità	02.03.014	02.03.009																				
AC35		Pisa	Cidonia	Municipalità	02.03.014	02.03.009																				
AC36		Pisa	Cidonia	Municipalità	02.03.014	02.03.009																				
AC37		Pisa	Cidonia	Municipalità	02.03.014	02.03.009																				
AC38		Pisa	Castello Valfurva	Municipalità	02.03.072	02.03.012																				
AC39		Pisa	Portofino	Municipalità	02.03.039	02.03.016																				
AC40		Pisa	CSI	Municipalità	02.03.021	02.03.002																				
AC41		Pisa	CSI	Municipalità	02.03.021	02.03.002																				
AC42		Pisa	CSI	Municipalità	02.03.021	02.03.002																				

ALLEGATO A - Censurati su sito Mossa Integrata

Table with columns: Tab. n., CDM/PROGETTO, Provincia, Subprovincia, Comune, Motivazione, LOCALIZZAZIONE (coordinate geografiche), LOCALIZZAZIONE (coordinate geografiche), Tipo di autorizzazione, Direzione/Pertinenza (regione di riferimento), RUP, Titolo della attività, Descrizione, Importo dell'investimento, Importo per la copertura dei costi di gestione, Valore economico, ESISTENZA (coordinato), DATA DI INIZIO, DATA DI FINE.







ALLEGATO A - PORTI E TPL

Cod. int.	Codice intervento	Provincia	Comune	LOCALIZZAZIONE Coordinate geografiche e WGS84 (EPSG:31436)	LOCALIZZAZIONE Coordinate geografiche e WGS84 (EPSG:31436)	Segretario attuatore	Settore regionale di riferimento	CUP	Oggetto della criticità	Descrizione	Importo in Index	Tipologia Interventi	AVVENIMENTO COMPLETAMENTO	DATA AVVIO LAVORI	DATA ULTIMAZIONE LAVORI (PRELIMINARE O DEFINITIVA)	
PT01	8322NOV131	LI	Livorno	10.29245	43.50289	ADP Mta Tirreno Settementrone	Servizi Logistica e Care	da acquisire	Rifornimento idrico, soprattutto negli usi produttivi: provvidenzialmente dal comune di Livorno	Servizio straordinario pulizia specchi acqua	€ 138.000,00	art. 25 comma 2 lettera b) del d.lgs.12018	SI	09/11/2023	13/11/2023	
PT03	8322NOV132	LU	VAREGGIO	-10°14'24.95"	43°15'45.64"	Autonità portuale regionale	Settore Mobilità Regionale Anelli Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara Porto Regionale	F48E2300010002	Calata alvari in area pubblica	Adattamento e taglio di n° 2 ponti marittimi posti rispettivamente uno sul canale canale Casetti nel porto del mercato ortofruttoricolo e due nella spallata della Porto Tondo in corrispondenza di un'area di deposito sulla base di un contratto di manutenzione attivo con ditta Pavesani di Grosseto.	€ 5.055,00	art. 25 comma 2 lettera b) del d.lgs.12018	SI	06/11/2023	08/11/2023	
PT04	8322NOV133	LU	VAREGGIO	-10°14'24.95"	43°15'45.64"	Autonità portuale regionale	Settore Mobilità Regionale Anelli Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara Porto Regionale	F48E2300020002	Accumuli di sabbia sulle banchine	Rimozione e conferimento degli accumuli di sabbia sulle banchine della darsena "Pavesani" e della area di servizio d'isola e pulizia degli specchi acqua nel porto di Livorno, sulla base di un contratto di manutenzione attivo con ditta Pavesani di Grosseto.	€ 7.050,00	art. 25 comma 2 lettera b) del d.lgs.12018	SI	09/11/2023	24/11/2023	
PT05	8322NOV134	LU	VAREGGIO	-10°14'24.95"	43°15'45.64"	Autonità portuale regionale	Settore Mobilità Regionale Anelli Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara Porto Regionale	F47F2300030002	Intracceabilità impianti idraulici per accumulo sabbie	Interventi per il ripristino dell'operatività della accumulabilità alla darsena di campagna e trattamento delle acque meteoriche del porto e formazione di una darsena adriatica di protezione e di navigazione, sulla base di un contratto di manutenzione attivo con ditta Edilio di Livorno.	€ 1.7.940,11	art. 25 comma 2 lettera b) del d.lgs.12018	SI	13/11/2023	24/11/2023	
PT06	8322NOV135	LU	VAREGGIO	-10°14'24.95"	43°15'45.64"	Autonità portuale regionale	Settore Mobilità Regionale Anelli Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara Porto Regionale	F46C2300030002	Ripristino funzionalità impianti elettrici	Interventi di manutenzione e sostituzione delle parti di un contratto attivo con ditta Edilio di Livorno.	€ 3.066,88	art. 25 comma 2 lettera b) del d.lgs.12018	SI	05/12/2023	05/12/2023	
PT07	8322NOV136	LU	VAREGGIO	-10°14'24.95"	43°15'45.64"	Autonità portuale regionale	Settore Mobilità Regionale Anelli Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara Porto Regionale	F48H2300030002	Ripristino condizioni di sicurezza della navigazione della rotte di porto per il subaltamento portuale	dragaggio in somma urgenza della darsena del porto al fine di garantire le condizioni di accessibilità e sicurezza	€ 1.133.000,00	art. 25 comma 2 lettera b) del d.lgs.12018	SI	05/11/2023	21/01/2024	
TR03	8322NOV137	VARE	Vari (vedi dettaglio)	n.d.	n.d.	Regione Toscana	Servizi Trasporto pubblico locale su gomma - Quantitativo mobilità su ferro e marittimo	C59812005170007	Suppressione, deviazione e sostituzione del servizio di TPL gomma	Suppressione, limitazione e deviazione di servizi TPL programmati - Impedimenti di funzionamento del servizio di TPL per cause di eventi forza maggiore Servizi sostitutivi linea ferroviaria interrotta	€ 400.131,27	art. 25 comma 2 lettera b) del d.lgs.12018	SI	02/11/2023	02/11/2023	
<b>TOTALE</b>											<b>€ 2.348.266,26</b>					

## ALLEGATO B - IMPEGNI

RIEPILOGO IMPEGNI DA ASSUMERE				
CODICE INTERVENTO (DA PIANO)	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE FISCALE	ENTE BENEFICIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE
B2023NOV1198	B2023NOV1198 SMALTIMENTO rifiuti urbani alluvionati presso SCAPIGLIATO SRL H51E23000140001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 1.462.430,20
B2023NOV1199	B2023NOV1199 SMALTIMENTO rifiuti urbani alluvionati presso ECOFOR SERVICE SPA H51E23000150001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 956.115,60
B2023NOV1200	B2023NOV1200 SMALTIMENTO rifiuti urbani alluvionati presso CMSA SRL SOCIETA' COOPERATIVA H51E23000160001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 945.502,80
B2023NOV1201	B2023NOV1201 SMALTIMENTO rifiuti urbani alluvionati presso HASI e HERAMBIENTE H51E23000170001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 702.826,10
B2023NOV1202	B2023NOV1202 SMALTIMENTO rifiuti urbani alluvionati H51E23000180001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 909.804,33
B2023NOV1203	B2023NOV1203 TRASPORTO rifiuti urbani alluvionati H51E23000190001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 681.493,26
B2023NOV1204	B2023NOV1204 Allestimento e gestione punti di raggruppamento rifiuti alluvionati H51E23000200001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 729.477,96
B2023NOV1205	B2023NOV1205 Smaltimento Rifiuti Urbani Alluvionati – costi interni personale e mezzi e extra costi H61E23000340001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 943.745,87
B2023NOV1206	B2023NOV1206 Smaltimento rifiuti presso la Discarica di Case Passerini H51E23000210001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 1.487.970,00
B2023NOV1207	B2023NOV1207 Raccolta Urbani alluvionati – costi personale e mezzi H61E23000330001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 405.827,00
B2023NOV1208	B2023NOV1208 Raccolta Urbani Alluvionati - Ragni - Noleggio e altro H51E23000220001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 1.037.014,03
B2023NOV1209	B2023NOV1209 Raccolta Urbani Alluvionati - Facchinaggio (SLM) CICLAT H51E23000200001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 1.584,00
B2023NOV1210	B2023NOV1210 Raccolta Urbani Alluvionati H51E23000220001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 555.389,72
B2023NOV1211	B2023NOV1211 Trasporto Rifiuti speciali alluvionati - Ragni – Noleggio H61E23000320001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 777.873,82
B2023NOV1212	B2023NOV1212 Smaltimento Rifiuti speciali alluvionati H61E23000310001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 1.127.425,80
B2023NOV1213	B2023NOV1213 Smaltimento Rifiuti speciali alluvionati SMILE AMBIENTE H11E23000130001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 1.201.608,20
B2023NOV1214	B2023NOV1214 Smaltimento Rifiuti speciali alluvionati SMILE AMBIENTE e altri H61E23000300001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 1.263.081,19
B2023NOV1215	B2023NOV1215 SOA e gestione rifiuti alluvionati utenze non domestiche H61E23000310001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 91.088,14
B2023NOV1216	B2023NOV1216 Costi di call center - Gestione Rifiuti Alluvionati H61E23000330001	04855090488	Alia Servizi Ambientali SpA	€ 5.000,00
B2023NOV1217	B2023NOV1217 Rimozione rifiuti alluvionati I29I23000570005	01153330509	Geofor S.p.A.	€ 250.094,62
B2023NOV1218	B2023NOV1218 ingombranti alluvionati, verde e ramaglie e terre alluvionati H61E23000290001	04245520376	HERA SPA	€ 10.383,98

ALLEGATO B - IMPEGNI

RIEPILOGO IMPEGNI DA ASSUMERE				
CODICE INTERVENTO (DA PIANO)	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE FISCALE	ENTE BENEFICIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE
B2023NOV1219	B2023NOV1219 spese riferite al servizio di rimozione della vegetazione, al risanamento condotte e rifornimento idrico con autobotti e altro a seguito degli eventi alluvionali F81D23000230005	05175700482	Acque S.p.A	€ 204.205,44
B2023NOV1220	B2023NOV1220 spese per riparazioni, rimozione vegetazione, allontanamento acqua e altro a causa degli eventi alluvionali F91D23000110005	05175700482	Acque S.p.A	€ 168.714,93
B2023NOV1221	B2023NOV1221 Spese per la creazione di scogliera in massi ciclopici, non intasata a protezione di sorgenti e tubazioni di adduzione G57J23000050005	01966240465	Gaia S.p.A.	€ 160.817,33
B2023NOV1222	B2023NOV1222 Spese per l'asportazione di materiale litoide franoso e rimessa alla luce delle sorgenti G27J23000050005	01966240465	Gaia S.p.A.	€ 50.000,00
B2023NOV1223	B2023NOV1223 Spese per la sostituzione del tratto di adduttrice interessata dalla rottura G28B23000750005	01966240465	Gaia S.p.A.	€ 946,45
B2023NOV1224	B2023NOV1224 Spese per la sistemazione della parte del versante di competenza del Gestore G97J23000020005	01966240465	Gaia S.p.A.	€ 30.000,00
B2023NOV1225	B2023NOV1225 Spese per rifacimento tratto fognario e relativi pozzetti e ripristini vari G68B22006550005	01966240465	Gaia S.p.A.	€ 77.256,53
B2023NOV1226	B2023NOV1226 Spese per eseguire by-pass della condotta di scarico con ditta Co.ge.pi G48B22005990005	01966240465	Gaia S.p.A.	€ 2.000,00
B2023NOV1227	B2023NOV1227 Necessario intervento di by-pass del tratto interessato dalla frana e successivo ripristino della tubazione danneggiata G17H10002760004	01966240465	Gaia S.p.A.	€ 130.000,00
B2023NOV1228	B2023NOV1228 Servizio sostitutivo tramite autobotte per sopperire alle mancanze d'acqua potabile H81D23000170001	05040110487	PUBLIACQUA S.p.A.	€ 252.859,46
B2023NOV1229	B2023NOV1229 Servizio di autosurgito per la rimozione dei sedimenti da edifici pubblici e privati H81D23000180001	05040110487	PUBLIACQUA S.p.A.	€ 808.188,09
B2023NOV1230	B2023NOV1230 Maggiori costi smaltimento sabbie e sedimenti dagli impianti di depurazione in gestione H81D23000190001	05040110487	PUBLIACQUA S.p.A.	€ 1.300.000,00
B2023NOV1231	B2023NOV1231 Interventi emergenziali per il ripristino della funzionalità degli impianti potabili e del servizio di fornitura di acqua potabile H98B23000230001	05040110487	PUBLIACQUA S.p.A.	€ 240.000,00
B2023NOV1232	B2023NOV1232 Interventi di ripristino degli impianti di depurazione e delle infrastrutture del comparto fognario-depurativo H98B23000240001	05040110487	PUBLIACQUA S.p.A.	€ 280.000,00
B2023NOV1233	B2023NOV1233 interruzione dell'approvvigionamento idropotabile H48B23000370001	05040110487	PUBLIACQUA S.p.A.	€ 2.500.000,00
B2023NOV1234	B2023NOV1234 interruzione del servizio di raccolta reflui e disfunzione di impianto H48B23000380001	05040110487	PUBLIACQUA S.p.A.	€ 3.685.392,39
B2023NOV1235	B2023NOV1235 Servizio di autosurgito per la rimozione e smaltimento di sedimenti dalla rete fognaria e dalle caditoie stradali H91D23000200001	05040110487	PUBLIACQUA S.p.A.	€ 1.300.000,00
B2023NOV1236	B2023NOV1236 Maggiori costi per il servizio di contact center nei confronti degli utenti comprensivo di messaggistica H91D23000210001	05040110487	PUBLIACQUA S.p.A.	€ 149.973,30
B2023NOV1237	B2023NOV1237 Interventi immediati per rimozione dell'acqua dai locali e danni strutturali D34E23000170003	06593810481	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	€ 506.640,06
B2023NOV1238	B2023NOV1238 Ospedale Lotti Pontedera via Roma _vari interventi	02198590503	Azienda USL Toscana Nord Ovest	€ 95.138,18
B2023NOV1239	B2023NOV1239 Ospedale Volterra _vari interventi	02198590503	Azienda USL Toscana Nord Ovest	€ 30.500,00

## ALLEGATO B - IMPEGNI

RIEPILOGO IMPEGNI DA ASSUMERE				
CODICE INTERVENTO (DA PIANO)	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE FISCALE	ENTE BENEFICIARIO	IMPORTO DA IMPEGNARE
B2023NOV1240	B2023NOV1240 Poliambulatorio Pisa Via Garibaldi_infiltrazioni copertura	02198590503	Azienda USL Toscana Nord Ovest	€ 18.300,00
B2023NOV1241	B2023NOV1241 Servizio straordinario pulizia specchi acquei	92130540492	AdSP Mar Tirreno Settentrionale	€ 138.000,00
B2023NOV1242	B2023NOV1242 Abbattimento e taglio di n 3 pini marittimi F46E23000030002	91046100466	Autorità portuale regionale	€ 5.055,00
B2023NOV1243	B2023NOV1243 Raccolta e smaltimento degli accumuli di sabbia sulle banchine della darsena Viareggio e della via Molo Marinali d'Italia e pulizia degli specchi acquei nel porto di Viareggio F49H2300020002	91046100466	Autorità portuale regionale	€ 7.050,00
B2023NOV1244	B2023NOV1244 Riprofilatura dell'arenile per il ripristino della accessibilità alla stazione di pompaggio e trattamento acque meteoriche del porto e formazione duna sabbiosa di protezione F47F23000030002	91046100466	Autorità portuale regionale	€ 17.949,13
B2023NOV1245	B2023NOV1245 riparazione del quadro elettrico di comando F46G21000180002	91046100466	Autorità portuale regionale	€ 3.066,88
B2023NOV1246	B2023NOV1246 dragaggio in somma urgenza della imboccatura del porto al fine di ripristinare le condizioni di accessibilità in sicurezza F49H23000020002	91046100466	Autorità portuale regionale	€ 1.510.000,00
B2023NOV1247	B2023NOV1247 Soppressione limitazione e deviazione di servizi TPL programmati e servizi sostitutivi linea ferroviaria interrotta D59B12000170007 – quota parte TPL	01386030488	Regione Toscana	€ 220.135,27
B2023NOV1247	B2023NOV1247 Soppressione limitazione e deviazione di servizi TPL programmati e servizi sostitutivi linea ferroviaria interrotta – quota parte ferro	01386030488	Regione Toscana	€ 240.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.677.925,06</b>



## REGIONE TOSCANA

**Ordinanza commissariale N° 94 del 08/08/2024***Oggetto:*

Società I.R.M.E.L. s.r.l - Autorizzazione gestione in deroga rifiuti ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 106/2023 e s.m.i.

*Gestione Commissariale:* Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

*Direzione Proponente:* DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

*Dirigente Responsabile:* Andrea RAFANELLI

*Pubblicità / Pubblicazione:* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°0*

*ATTI COLLEGATI N°0*

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

## IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 106 del 29/11/2023 avente ad oggetto: "DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato. Disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti e altri materiali prodotti dall'evento alluvionale del 2 novembre 2023 - Abrogazione OC 93/2023 e 102/2023";

VISTO il punto 13) della suddetta Ordinanza con cui si stabilisce che *"al fine di semplificare le operazioni di gestione dei rifiuti alluvionali i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti potranno chiedere all'autorità competente eventuali ulteriori deroghe su aspetti prettamente gestionali agli atti autorizzativi in essere"*;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 19 del 23.02.2024 avente ad oggetto "DCM 03/11/2023 - DCM 05/12/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, nonché di Massa-Carrara e Lucca. Rifiuti terrosi - indirizzi operativi caratterizzazione fanghi";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 37 del 10/05/2024 avente ad oggetto: "DCM 03/11/2023 – DCM 05/12/2023 – OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, nonché di Massa-Carrara e Lucca. Rifiuti terrosi - indirizzi operativi caratterizzazione fanghi – Ulteriori disposizioni";

CONSIDERATO il punto 1 dell'ordinanza del precedente alinea, la quale dispone che per la gestione del materiale depositato presso le aree sinteticamente individuate in allegato A è individuato quale soggetto attuatore, in sostituzione del Comune, il gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che si atterrà a quanto previsto dall'ordinanza n. 19/2024;

CONSIDERATO altresì il punto 4) dell'Ordinanza Commissariale n. 37/2024 che richiedeva al gestore la predisposizione di un progetto di intervento comprensivo di tutte le attività necessarie per giungere alla rimozione completa dei rifiuti;

RILEVATA la comunicazione di Alia Servizi Ambientali SpA (di seguito Alia SpA), prot. N. 0347572 del 20/06/2024 contenente la trasmissione del progetto di intervento sui rifiuti classificati con codice EER 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03\*) derivanti esclusivamente dall'evento alluvionale;

PRESO ATTO che nel progetto trasmesso da Alia SpA è stato individuato come possibile operatore economico l'impianto di I.R.M.E.L. s.r.l., stabilimento via del Porrione, 155 loc. Albinatico – Ponte Buggianese (PT);

CONSIDERATO il parere di Arpat, prot. 0356755 del 25 giugno 2024, in merito al progetto presentato da Alia Spa in cui si prevede: *"Conseguentemente dovrà essere la ditta IRMEL a richiedere tale deroga per le terre caratterizzate in colonna B, con esplicito riferimento ai soli*

*rifiuti codice EER 170504 che derivano dall'evento alluvionale, definendo chiaramente le modalità con cui la ditta intende gestire quelli in colonna B ai fini dello stoccaggio e del trattamento in loco in modo da definire flussi separati rispetto a quelli in colonna A. Inoltre potrà chiedere che dal relativo trattamento possa formarsi materiale end of waste con specifiche caratteristiche da definire con le medesime modalità come per i rifiuti 170504 colonna A chiarendo le destinazioni”;*

VISTO IL Decreto della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia n. 15401 del 3/7/2024 con cui si rilascia il parere in merito agli aspetti ambientali dei progetti di Alia S.p.A. in ottemperanza all'Ordinanza Commissariale n. 37 del 10/05/2024;

CONSIDERATA l'istanza di deroga presentata dalla Società I.R.M.E.L. s.r.l, prot. n. 0399863 del 16/07/2024;

VISTO che l'impianto della Società I.R.M.E.L. s.r.l è un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi autorizzato ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 14015 del 29/09/2017;

VISTA in particolare l'integrazione alla suddetta autorizzazione approvata con Decreto Dirigenziale n. 27308 del 27/12/2023;

RITENUTO necessario autorizzare l'impianto a trattare, in deroga all'autorizzazione ad oggi vigente, i rifiuti classificati con codice EER 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03\*) caratterizzati anche in colonna B (siti ad uso commerciale e Industriale), della Tabella 1 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare), dell'allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che l'autorizzazione a trattare i rifiuti di cui al precedente alinea è una deroga all'autorizzazione in essere e pertanto è da considerarsi limitata al tempo strettamente necessario a gestire esclusivamente i rifiuti derivanti dall'alluvione e comunque non oltre la scadenza della gestione commissariale;

VISTO il contributo di Arpat in merito alla richiesta di autorizzazione in deroga della Società I.R.M.E.L. s.r.l, ricevuto tramite PEC n. protocollo 0445381 del 08/08/2024;

CONSIDERATA la trasmissione del contributo di Arpat alla Società IRMEL da parte della Direzione tutela dell'ambiente ed energia;

#### ORDINA

- 1) L'impianto della Società I.R.M.E.L. s.r.l, in deroga all'autorizzazione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 14015 del 29/09/2017, così come integrata dalle successive modifiche, potrà gestire i rifiuti classificati con il codice EER 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03\*) esclusivamente derivanti dall'evento alluvionale e caratterizzati in colonna B (siti ad uso commerciale e Industriale), della Tabella 1 (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare), dell'allegato 5 alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006;
- 2) La gestione dei rifiuti di cui al punto 1 dovrà avvenire nel rispetto del progetto presentato da I.R.M.E.L. s.r.l con istanza prot. n. 0399863 del 16/07/2024, secondo quanto disposto nel contributo di Arpat, ricevuto tramite PEC n. protocollo 0445381 del 08/08/2024 e secondo quanto disposto dai punti successivi della presente ordinanza;

- 3) La gestione dei rifiuti di cui al punto 1 dovrà avvenire in maniera separata relativamente al deposito, alla lavorazione, allo stoccaggio prima della caratterizzazione e allo stoccaggio a seguito della caratterizzazione in modo da definire flussi separati rispetto a quelli in colonna A;
- 4) Le scritture contabili per i rifiuti alluvionati e quindi conferiti da ALIA Servizi Ambientali s.p.a., nel rispetto dei progetti presentati in ottemperanza all'ordinanza n. 37/2024, dovranno essere mantenute separate dalla gestione degli altri rifiuti gestiti dalla piattaforma in via ordinaria;
- 5) Le caratteristiche dell'Eow prodotto dal materiale gestito da IRMEL srl ai sensi della presente ordinanza sono quelle già determinate con Decreto Dirigenziale n. 27308 del 27/12/2023. Pertanto le caratteristiche dell'EoW del rifiuto trattato conforme ai limiti previsti dalla colonna A, tabella 1, allegato 5 alla parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 saranno le stesse caratteristiche dell'EoW del rifiuto trattato conforme ai limiti previsti dalla colonna B, tabella 1, allegato 5 alla parte Quarta del D. Lgs. 152/2006;
- 6) Relativamente al materiale EoW ottenuto dal trattamento dei rifiuti alluvionali, limitatamente a quelli conformi ai limiti previsti dalla colonna B, tabella 1, allegato 5 alla parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, si specifica che, qualora tale materiale venga destinato alle attività di ripristino ambientale, deve essere inviato in siti in cui sia previsto il riutilizzo di terreno conforme ai limiti della colonna B, tabella 1, allegato 5 alla parte Quarta del D. Lgs. 152/2006;
- 7) La presente ordinanza acquista efficacia dalla data della sua adozione, mantiene la sua efficacia per il tempo strettamente necessario a gestire esclusivamente i rifiuti classificati con codice EER 17.05.04 derivanti dall'alluvione e comunque fino alla scadenza della gestione commissariale;
- 8) La presente ordinanza è comunicata altresì al Dipartimento della Protezione Civile e viene pubblicata, ai sensi dell'articolo 42 d.lgs. 33/2013, nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce "Interventi straordinari e di emergenza";

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 23/2007.*

IL COMMISSARIO DELEGATO  
Eugenio Gianì

IL DIRETTORE  
Andrea Rafanelli



## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**